

DICHIARAZIONE DI VOLONTA'

DISPERSIONE CENERI

Art.79 D.P.R. 10.9.1990 N.285 - ART. 3 LEGGE 30.3.2001 N.130 -
ART.11 L.R. 29.7.2004 N.19 - Delibera della Regione Emilia Romagna n.10/2005 e s.m.i.
Regolamento Comunale adottato con delibera del C.C. n. 45 del 09/08/2021;

I sottoscritti nella qualità di parenti aventi diritto alla dichiarazione ai sensi della normativa regionale

(Delibera Regione E. R. n.10/2005 e s.m.i.)

Coniuge _____
Nato/a a _____ il ___/___/___ residente in _____ alla _____;

Figlio/a _____
Nato/a a _____ il ___/___/___ residente in _____ alla _____;

Figlio/a _____
Nato/a a _____ il ___/___/___ residente in _____ alla _____;

Figlio/a _____
Nato/a a _____ il ___/___/___ residente in _____ alla _____;

In qualità di (CONIUGE; FIGLIO; NIPOTE; UNICO EREDE) _____
del defunto _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____
Deceduto/a a ARGENTA il _____

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso d'atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la loro personale responsabilità;
Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
Vista la legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2004;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 10/01/2005;
Visto il Regolamento del Comune di Argenta adottato con delibera C.C. n.45/2021;

DICHIARANO

- che in vita il/la defunto/a aveva manifestato verbalmente la volontà di procedere alla dispersione delle sue ceneri in _____
- che il/la defunto/a aveva individuato all'incarico _____ che dichiara di accettare e di assumerne la piena responsabilità;
- che i sottoscrittori della presente dichiarazione sono gli unici congiunti viventi di primo grado col defunto;
- di non essere a conoscenza di altre o successive manifestazioni di volontà contrarie;
- che _____ ha emesso autorizzazione alla cremazione;
- che le ceneri sono depositate presso _____ in attesa;
- che il trasporto dal _____ al luogo di dispersione verrà effettuato da _____

Di avere piena conoscenza che la dispersione dovrà avvenire :

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) in montagna a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva; nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, da inoltrare al Comune, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

Di essere altresì a conoscenza che l'infrazione delle condizioni di destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p. (dispersione non autorizzata).

Di essere consapevoli che ai sensi degli Artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste.

ARGENTA,

I dichiaranti

- Firma apposta dal dichiarante in presenza del funzionario addetto:

Presentata copia del documento di riconoscimento:

Normativa di riferimento:

- ⇒ **Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"**
- ⇒ **Legge Regione ER 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"**
- ⇒ **D.P.R. 10.9.1990 n.285 "Regolamento di polizia mortuaria"**
- ⇒ **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".**
- ⇒ **Regione E.R. delibera di Giunta n. 10/2005 – direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della legge regionale n. 19/2004;**
- ⇒ **CODICE CIVILE (artt. 74,75,76 e 77) :**

74. (Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).

75. (Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

76. (Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. (Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

Riassumendo sono parenti di primo grado con il defunto:

- **linea retta ascendente i genitori;**
- **linea retta discendente i figli;**

⇒ _____